

L.R. 27 maggio 1975, n. 42 ⁽¹⁾.

Provvedimenti per l'edilizia scolastica minore.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° giugno 1975, n. 18.

Art. 1

La Regione Basilicata assicura interventi intesi a favorire il decondizionamento socio-ambientale e culturale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado operanti sul proprio territorio con particolare riguardo a quelli della scuola materna e dell'obbligo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad emettere a favore dei Comuni richiedenti, decreto di concessione di contributi costanti per 35 annualità nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, per i programmi di cui al successivo art. 5.

Art. 3

I contributi di cui all'art. 2 sono concessi per la costruzione di centri di raccolta alunni, nonché per l'ampliamento e il miglioramento degli edifici e dei locali destinati ad uso scolastico che risultino ant igienici, insufficienti o comunque inadeguati al numero degli alunni e delle classi.

Assumono carattere prioritario gli interventi volti alla realizzazione di centri di raccolta per la eliminazione delle pluriclassi e gli interventi a favore dei Comuni che abbiano una popolazione inferiore a 5.000 abitanti o degli altri Comuni, purché destinati alle rispettive frazioni o borgate.

Art. 4

L'importo complessivo delle spese occorrenti per ciascun edificio è comprensivo di arredi, attrezzature, servizi o sussidi che risultino necessari per l'espletamento della funzione didattica e che comunque siano di ausilio ai fini di un equilibrato sviluppo psico-fisico degli alunni; gli oneri relativi non possono superare il 40% del costo complessivo dell'opera.

Art. 5

Il programma degli interventi è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

I Comuni interessati sono tenuti a presentare alla Giunta regionale i singoli progetti esecutivi entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno.

Art. 6

I Comuni che beneficiano dei contributi ai sensi della presente legge sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa DD.PP. nei limiti di spesa risultanti dai preventivi debitamente approvati.

Art. 7

Per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare di appalto, l'esecuzione, la vigilanza nonché il collaudo delle opere ammesse ai benefici della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 della *legge regionale 4 maggio 1973, n. 9*.

Art. 8

L'approvazione dei progetti delle opere da eseguire ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.